CAMERA DEI DEPUTATI N. 2237

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLA, FRAGALÀ, LO PRESTI, SIMEONE

Modifica al regime fiscale delle donazioni ai fini dell'INVIM

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Attualmente, ai fini del calcolo dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), il trattamento fiscale delle successioni è così disciplinato:

a) ai sensi dell'articolo 25, primo comma, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 sono esenti dall'INVIM gli immobili trasferiti per cause di morte il cui valore complessivo non sia superiore a lire 250 milioni;

b) ai sensi dell'articolo 25 sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972 l'INVIM è ridotta del 50 per cento per immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge.

Il trattamento fiscale relativo alle donazioni è, invece, il seguente:

a) nessuna esenzione fino ad un imponibile di 250 milioni;

b) nessuna riduzione d'imposta, per un imponibile di oltre 250 milioni, né per donazioni in linea retta, né per quelle in linea collaterale.

La disciplina vigente in materia di successione e di donazioni determina una evidente disparità di trattamento in relazione a situazioni identiche: per questo motivo, si propone di armonizzare l'INVIM scaturente da atti di donazione con quella scaturente da atti *mortis causa*.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'imposta comunale di incremento di valore degli immobili (INVIM), prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, scaturente da atti di donazione, è soggetta ai seguenti criteri già previsti per le successioni, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346:

a) esenzione dall'INVIM, fino ad un imponibile di 250 milioni;

b) imposta INVIM ridotta al 50 per cento, per un imponibile superiore a 250 milioni, per le donazioni poste in essere tra parenti in linea retta.